

CORTE DI CASSAZIONE - Sezione Lavoro

Sentenza n. 12411 del 22/08/2002

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 22 marzo 1994 U. P., premesso che dal 17 maggio 1957 al 31 agosto 1992 aveva lavorato alle dipendenze della s.p.a. L. A. , percependo in forza di specifica norma contrattuale, in occasione del 30° e 35° anno di servizio, il prescritto premio di anzianità in ragione di lire 8.811.570 e di lire 9.375.691, e che gli anzidetti importi non erano stati inclusi nella base di calcolo del t.f.r., pur trattandosi di erogazioni a carattere retributivo e non occasionale, instava affinché il Pretore di Trieste condannasse la società a pagare la relativa integrazione del t.f.r., oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.

Il Pretore accoglieva la domanda del ricorrente e, su gravame della s.p.a. L. A. , il Tribunale di Trieste con sentenza del 29 novembre 1999 rigettava l'appello e condannava la società al pagamento delle spese del giudizio.

Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava - per la parte che ancora interessa in questa sede - che nella nozione di retribuzione "non occasionale" posta dall'art. 2120, 2° comma, c.c. (nel testo risultante dalla novella del 1982) si prescinde dalla ripetitività e dalla frequenza delle prestazioni. In altri termini, per stabilire se una somma corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro debba o meno essere computata nella base di calcolo del t.f.r. occorre verificare semplicemente se esista o meno un nesso di fisiologica causalità fra l'erogazione della prestazione ed il rapporto di lavoro sicché vanno escluse dalla retribuzione di cui all'art. 2120, 2° comma, c.c. solo quelle somme che siano attribuite per cause del tutto estranee, imprevedibili, accidentali e fortuite rispetto al normale svolgimento della vicenda lavorativa ancorché erogate in occasione di tale vicenda. In dette fattispecie non rientrava di certo la corresponsione del premio di anzianità che - sia pure in senso lato - doveva reputarsi collegato ad una prestazione lavorativa considerata sotto il profilo della sua durata e valutata dall'azienda nella misura e secondo le modalità predefinite nel contratto collettivo aziendale.

Avverso tale sentenza la s.p.a. L. A. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo.

Resiste con controricorso U. P..

Ambedue le parti hanno depositato memorie difensive ex art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso la L. A. denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2120, 2° comma, c.c. anche in relazione al disposto degli artt. 2094, 2099 e 2118, 2° comma, c.c. nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto essenziale della controversia. Osserva la ricorrente che alla stregua della legge n. 297 del 1982 il connotato rilevante per l'individuazione delle erogazioni utili ai fini del calcolo del t.f.r. non è dato - come avveniva in precedenza per l'indennità di anzianità - dalla "continuità" del compenso retributivo ma dalla sua "non occasionalità". L'uso della formula negativa (somme erogate e titolo non occasionale) sta a significare - precisa ancora la ricorrente - la volontà di fare rientrare nell'ambito delle retribuzioni rilevanti ai fini del t.f.r. tutte le erogazioni di somme di denaro che, alla luce delle previsioni contrattuali o dell'effettività del trattamento economico, risultino di carattere ordinario o normale, escludendovi di contro tutte le erogazioni "attribuite per cause del tutto estranee, imprevedibili, accidentali, fortuite rispetto al normale svolgimento della vicenda lavorativa, difettando in tali ipotesi anche il nesso di dipendenza del rapporto lavorativo".

Orbene, i premi di anzianità corrisposti da essa società non rientrano tra le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale. Ed infatti, alla stregua del contratto collettivo aziendale della s.p.a. L. A. il personale dipendente acquisisce il diritto alla erogazione dei premi di anzianità al compimento di venti, trenta e quaranta anni di servizio (ed in misura

proporzionalmente ridotta nei casi di cessazione dal rapporto di lavoro tra il 15° ed il 20° anno, tra il 21° ed il 30° anno e tra il 31° ed il 40° anno di anzianità), mentre sono esclusi dalla corresponsione del premio i lavoratori licenziati per giusta causa o per giustificato motivo e che non abbiano acquisito per il periodo di anzianità fino a 30 anni il diritto alla pensione INPS. Si è così in presenza di somme erogate una o due o tre volte nella vita lavorativa ai dipendenti che raggiungono una elevata anzianità di servizio senza che sia richiesto per l'attribuzione del premio alcun elemento o connotato di merito.

L'erogazione della somma avviene, quindi, a distanza di tempo dall'inizio del rapporto per effetto soltanto della sua durata con le caratteristiche tipiche della saltuarietà e/o occasionalità che rendono inapplicabile la normativa dell'art. 2120, 2° comma, c.c. L'occasionalità delle erogazioni risulta per di più accentuata dalla negazione del diritto al premio per i lavoratori che vengano licenziati per giusta causa o giustificato motivo, per quelli che siano receduti dal rapporto e per quelli che entro il 30° anno di età non abbiano acquistato il diritto a pensione INPS. Per concludere, per il titolo e le modalità delle erogazioni, deve escludersi che dette erogazioni possano rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 2120, 2° comma, c.c. ai fini del calcolo del t.f.r.

2. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato. Risulta pacifico tra le parti che il contratto collettivo aziendale, applicabile nella fattispecie in esame, stabilisce all'art. 69 sotto la rubrica "Premi di anzianità" che "Al compimento del ventesimo, trentesimo e quarantesimo anno di servizio effettivo presso l'impresa, sarà corrisposto al lavoratore un premio di anzianità per un importo rispettivamente pari al 10, 20 e 30 per cento della retribuzione annuale spettante al momento in cui il suddetto diritto matura".

La questione da risolvere attiene alla computabilità di detti premi - aventi natura retributiva e ricollegati al servizio prestato dal lavoratore sotto il profilo della sua durata - nel trattamento di fine rapporto.

Come è noto la legge n. 297 del 1982 ha sostituito con il trattamento di fine rapporto l'istituto dell'indennità di anzianità disciplinato dall'art. 2121 c.c. che, nel definire l'ultima retribuzione utile ai fini della quantificazione di detta anzianità, faceva riferimento ai compensi aventi il carattere della "continuità", con esclusione quindi solo delle spese e delle erogazioni non corrispettive e saltuarie.

Allo stato invece il vigente testo dell'art. 2120 c.c., novellato dalla citata legge n. 297 del 1982, ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto - consistente ora in una somma di quote annue ottenute dividendo la retribuzione di ciascun anno per il divisore 13,5, e poi accantonate e via via rivalutate dal momento del calcolo a quello dell'erogazione - stabilisce che "Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente della prestazione in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese" (art. 2120, comma 2, c.c.).

2.1. Orbene, come è emerso dalla descrizione dei fatti di causa, il contrasto tra la società ed il suo dipendente si incentra soprattutto sul significato da attribuire alla nozione di "non occasionalità", non potendosi mettere in alcun modo in dubbio la ricorrenza nel caso di specie dell'altro requisito richiesto dalla norma codicistica ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto, quello cioè della 'dipendenza' dal rapporto di lavoro, atteso che detta dipendenza risulta con tutta evidenza con riferimento ai premi di anzianità perché è proprio la durata del rapporto lavorativo di ogni singolo dipendente della società a segnare il sorgere e l'entità dei suddetti premi.

A tale riguardo va sottolineato come questa Corte nel definire proprio il suddetto concetto di 'dipendenza' abbia più volte ribadito che nel trattamento di fine rapporto vanno compresi tutti gli emolumenti che trovano la loro causa tipica e normale nel rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi, anche se non sono strettamente collegati alla effettiva prestazione lavorativa sicché vanno escluse solo quelle somme rispetto alle quali il rapporto di lavoro costituisce una mera occasione contingente per la relativa fruizione (cfr. tra le più recenti: Cass. 22 giugno 2000 n. 8496, che ha compreso nel calcolo degli emolumenti da includere nel t.f.r. anche il controvalore dell'uso dell'autovettura di proprietà del datore di lavoro utilizzata per motivi personali, le relative spese di assicurazione e accessorie nonché le polizze assicurative stipulate da datore di lavoro a favore del dipendente).

2.2. In relazione al requisito della 'non occasionalità' di cui all'art. 2120, secondo comma, c.c., è opinione condivisa in dottrina ed in giurisprudenza che detto requisito è più favorevole al lavoratore perché meno rigoroso di quello della continuità, previsto per la vecchia indennità di anzianità ed ora per l'indennità di preavviso (art. 2121 c.c.) (cfr. in tali sensi ex plurimis: Cass. 5 giugno 2000 n. 7488; Cass. 24 febbraio 1993 n. 2254; Cass. 17 novembre 1989 n. 4933).

In dottrina sul significato da attribuire alla espressione "titolo non occasionale" si sono formati due diversi indirizzi.

Il primo orientamento, dando della norma codicistica una lettura in termini quantitativi, ha sostenuto che debbano considerarsi non occasionale quegli emolumenti dotati del requisito della "reiterabilità". Il secondo orientamento ha, di contro, preferito far leva sulla "qualità" dell'emolumento corrisposto, ed ha dato così rilevanza al titolo dell'erogazione, riscontrando detta connessione ogni volta che una norma (legale o pattizia) ricollegghi ad un certo evento correlato al rapporto lavorativo l'emolumento stesso, ed escludendo invece dal computo del trattamento di fine rapporto ogni somma corrisposta al lavoratore per ragioni rispetto alle quali il rapporto di lavoro funge soltanto da mera occasione.

L'abbandono da parte del legislatore del 1982 della nozione di 'continuità' ravvisabile nel vecchio testo dell'art. 2121 c.c. e la sostituzione del sistema di determinazione del trattamento di fine rapporto non più basato, come in passato, sull'ultima retribuzione percepita ma sulla sommatoria di quote di retribuzione annua accantonata, mostrano i limiti del primo, ed in verità, minoritario indirizzo perché appare privo di logica coerenza assegnare rilievo alla ripetibilità e/o alla frequenza delle erogazioni in un assetto ordinamentale incentrato su di una segmentazione del rapporto lavorativo e su di una conseguenziale determinazione delle varie componenti del trattamento di fine rapporto, in relazione al quale risulta di certo più omogeneo e funzionale un metodo di computo - quale quello patrocinato dal secondo e maggioritario orientamento dottrinario - che assegni, invece, decisivo rilievo alla derivazione eziologica tra erogazione della prestazione e rapporto lavorativo. Con riferimento a questo secondo indirizzo si è evidenziato che la 'non occasionalità' configura una qualità estrinseca della somma corrisposta dal datore di lavoro, a prescindere dalla cadenza della corresponsione, ed escludendosi così dal computo nel t.f.r. quanto derivi al lavoratore per ragioni rispetto alle quali il rapporto di lavoro si presenti - come si è detto - come mera occasione.

2.3. La giurisprudenza, aderendo all'opinione da ultimo esposta, ha statuito che la retribuzione accolta dal secondo comma dell'art. 2120 c.c. prescinde dalla ripetitività, regolare e continua, e dalla frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, i quali vanno esclusi dal calcolo del trattamento di fine rapporto solo in quanto sporadici ed occasionali. Più precisamente, prestazioni occasionali devono reputarsi solo quelle collegate a ragioni aziendali del tutto eventuali, imprevedibili e fortuite mentre all'opposto le prestazioni che siano connesse alla particolare organizzazione del lavoro vanno computati ai fini della determinazione del t.f.r. (cfr. ex plurimis: Cass. 5 giugno 2000 n. 7488, cui addde Cass. 1° agosto 1996 n. 6923, che ha ritenuto non computabili in quanto occasionali somme riconosciute in sede di transazione individuale o collettiva relative a pretese dei lavoratori la cui fondatezza non sia stata riconosciuta, neanche parzialmente, dal datore di lavoro; Cass. 12 settembre 1995 n. 9267 secondo cui la 'non occasionalità' attenendo non alla frequenza dell'erogazione ma all'omogeneità del relativo titolo rispetto al normale svolgimento del rapporto di lavoro, consente di comprendere nel computo del t.f.r. anche indennità non continuative).

3. Consegua da quanto sinora detto che la sentenza impugnata non merita alcuna censura per essersi adeguata a corretti principi giuridici. Essa, infatti, dopo avere premesso che vanno escluse dalla retribuzione di cui all'art. 2120, 2° comma, c.c. "solo quelle somme che siano attribuite per cause del tutto estranee, imprevedibili, accidentali, fortuite rispetto al normale svolgimento della vicenda lavorativa, ancorché erogate in occasione di tale vicenda", ha poi - sulla base di dette considerazioni - ritenuto il premio di anzianità non rientrante nelle prestazioni occasionali con la conseguente sua computabilità nel trattamento finale del rapporto lavorativo.

4. La società ricorrente, rimasta soccombente, va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate unitamente agli onorari difensivi, come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 37,00, oltre Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari difensivi.